



DELTAECOPOLIS

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1) — Denominazione.

- 1.1 E' costituita una Società Cooperativa denominata: "Delta Ecopolis - Società Cooperativa".

Articolo 2) — Sede sociale.

- 2.1 La Cooperativa ha sede nel Comune di Milano all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.
- 2.2 Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero, con semplice decisione degli Amministratori.

Articolo 3) — Domicilio dei Soci.

- 3.1 Il domicilio dei Soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Cooperativa, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.

Articolo 4) — Durata – Adesioni.

- 4.1 La durata della Cooperativa è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2100 salvo proroghe o anticipato scioglimento.
- 4.2 La Cooperativa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà aderire, ad associazioni di imprese e di tutela e rappresentanza delle società cooperative.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE E REGIME DELLA MUTUALITA'

Articolo 5) — Scopo mutualistico.

- 5.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro e di speculazione privata ed ha per scopo il soddisfacimento dei bisogni espressi dai propri Soci,

nell'ambito dell'oggetto sociale, attraverso la massima valorizzazione delle risorse economiche e umane, che gli stessi Soci possono rendere disponibili alla Società, nel rispetto del principio di parità di trattamento conformemente alle previsioni statutarie e regolamentari della Società. È parte integrante dello scopo mutualistico della Società la sua apertura alla adesione di tutte le persone che abbiano uguali bisogni e condividano gli stessi principi mutualistici.

5.2 La Cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non Soci.

Articolo 6) — Oggetto sociale.

6.1 La Cooperativa, con scopo mutualistico e senza finalità speculative, ha per oggetto la realizzazione, l'acquisto ed il recupero di immobili da assegnare in proprietà, in godimento, ovvero in locazione o con altre forme contrattuali ai propri Soci, nonché la gestione del patrimonio immobiliare proprio e, in via accessoria o strumentale, la realizzazione di strutture e servizi, anche di interesse collettivo, che possano favorire l'integrazione sociale degli stessi Soci e quant'altro è connesso direttamente o indirettamente all'oggetto sociale.

6.2 Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto sociale, la Cooperativa può sottoscrivere tutti i contratti o atti, compiere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni vigenti.

In particolare, si precisa che tra le attività strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale sono da ritenersi in ogni caso comprese, a titolo esemplificativo:

- a) l'acquisto anche a mezzo di permute, sia in diritto di proprietà che in diritto di superficie, di aree, e l'eventuale alienazione delle stesse; la costituzione, l'acquisto o la cessione di diritti reali; l'acquisto, la demolizione, la ristrutturazione e l'alienazione di fabbricati e porzioni di fabbricato;

- b) l'effettuazione di interventi di manutenzione, recupero e ricostruzione di immobili, sia in economia che mediante appalto ad imprese di costruzione, anche acquistando direttamente i materiali, i componenti e gli impianti necessari per la loro realizzazione e manutenzione o recupero;
- c) l'assegnazione, la concessione in locazione o mediante l'impiego di tutte le forme contrattuali ritenute utili, ai Soci e ai terzi di unità immobiliari della Cooperativa;
- d) l'eventuale assegnazione in proprietà di alloggi già assegnati con le modalità di cui al comma precedente è proposta ai medesimi Soci. Nel caso in cui essi Soci non intendessero procedere all'assegnazione in proprietà degli alloggi, continueranno a valere i patti dei contratti in essere.
- e) la prestazione di servizi ai Soci ai fini dell'assistenza nell'uso e nella gestione, anche condominiale, delle abitazioni e relative pertinenze;
- f) la stipula di contratti di mutuo e finanziamento, anche agevolati, con o senza garanzie, e di ogni altro contratto od operazione bancaria e finanziaria finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, compresi, a titolo meramente esemplificativo, l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e l'emissione di cambiali;
- g) la richiesta e l'utilizzo di qualsiasi agevolazione, in particolare nel settore dell'edilizia residenziale e non;
- h) la raccolta di prestiti dai Soci destinati al conseguimento dell'oggetto sociale;
- i) la stipula di contratti di assicurazione nell'interesse della Cooperativa;
- j) la concessione e l'ottenimento di avvalli, fideiussioni, garanzie reali e personali nell'interesse della Cooperativa, purché relativi ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale;
- k) aderire a consorzi, anche senza la costituzione di un'organizzazione con attività esterna, con altre società ed enti;

- l) quale attività strumentale e non prevalente, l'assunzione di partecipazioni in:
- società per azioni e società a responsabilità limitata,
 - società cooperative e consorzi di cooperative (anche promuovendone la costituzione), che svolgano attività utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- m) la partecipazione ai gruppi cooperativi paritetici previsti dalla normativa vigente, la creazione con i terzi appositi contratti di "Rete", se utile al miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI – RAPPORTI MUTUALISTICI E RAPPORTI SOCIALI

Articolo 7) — Numero e requisiti dei Soci cooperatori.

- 7.1 Il numero dei Soci cooperatori non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge o per l'iscrizione all'albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.
- 7.2 La responsabilità di ogni socio è limitata al capitale sociale sottoscritto.
- 7.3 Possono essere Soci le persone fisiche e persone giuridiche, che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Cooperativa.
- 7.4 I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Cooperativa si avvale non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di Socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.

Articolo 8) — Domanda di Ammissione dei Soci.

- 8.1. Chi desidera divenire Socio deve presentare domanda scritta alla Cooperativa, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, nella quale siano riportati, se persona fisica:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, professione, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Cooperativa;
- b) valore della partecipazione che intende sottoscrivere entro i limiti previsti dal Codice Civile;
- c) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi della Cooperativa e di non svolgere attività effettivamente in concorrenza.

8.2 Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente devono essere allegate la fotocopia del documento d'identità e il codice fiscale.

8.3 Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nei commi precedenti, la denominazione della società, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale, e devono essere allegati:

- a) la visura camerale;
- b) i documenti richiesti dalla Cooperativa;
- c) l'indicazione del valore della partecipazione che intende sottoscrivere.

Articolo 9) — Procedura di Ammissione.

9.1 Il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, delibera sulla domanda di ammissione e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.

9.2 La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei Soci dopo che il nuovo Socio abbia effettuato il versamento del capitale sottoscritto.

- 9.3 In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante Socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
- 9.4 Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.
- 9.5 Gli Amministratori illustrano nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

Articolo 10) — Diritti dei Soci.

- 10.1 I Soci hanno i diritti previsti dalla legge.
- 10.2 I diritti di cui all'art. 2545-bis c.c. non spettano al Socio in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti, o inadempiente rispetto alle obbligazioni, anche mutualistiche, contratte con la Cooperativa.

Articolo 11) — Obblighi dei Soci.

- 11.1 Il Socio, all'atto dell'ammissione alla Cooperativa, deve:
- a) versare l'ammontare della partecipazione sociale sottoscritta;
 - b) versare il sovrapprezzo, nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione;
 - c) versare una somma a titolo di tassa di ammissione nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.
- 11.2 Il Socio è tenuto:
- a) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali;

- b) al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai beni e servizi ricevuti;
- c) al versamento dell'eventuale contributo annuo delle spese non riconducibili alla gestione degli immobili, nella misura deliberata dagli Amministratori per la copertura delle spese amministrative della Cooperativa;
- d) a contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale;
- e) a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Cooperativa;
- f) a comunicare mediante lettera raccomandata A/R ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare prova dell'avvenuto ricevimento, gli eventuali cambiamenti del proprio domicilio e/o del luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Cooperativa;
- g) a produrre alla Cooperativa documenti e certificazioni dalla stessa richiesti per la verifica in qualsiasi momento dei requisiti previsti per il mantenimento della qualifica di Socio.

11.3 La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione dalla Cooperativa e per morte.

Articolo 12) — Recesso del Socio.

12.1 Il recesso del Socio è consentito:

- a) nei casi previsti dalla legge;
- b) al Socio che non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, anche in via temporanea;
- c) al Socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

12.2 E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

12.3 La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata con raccomandata a/r o a mano all'Organo amministrativo che deve esaminarla entro giorni sessanta dal relativo ricevimento, comunicandone, nei sessanta giorni successivi, e sempre con raccomandata a/r o a mano, al

Socio il provvedimento di accoglimento o di rigetto. In quest'ultimo caso il Socio nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in Tribunale.

12.4 I rapporti mutualistici col Socio receduto si risolvono con la chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui il recesso è stato comunicato, oppure contestualmente allo scioglimento del rapporto sociale, e cioè con la comunicazione del provvedimento che accoglie la domanda. Tale decisione è rimessa all'Organo amministrativo.

12.5 Il Socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota sociale.

Articolo 13) — Esclusione del Socio.

13.1 L'esclusione del Socio è deliberata dall'Organo amministrativo:

- a) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
- b) nel caso in cui, previa intimazione da parte degli Amministratori, non esegua, in tutto o in parte, il versamento della partecipazione sottoscritta o non adempia alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Cooperativa o si renda moroso, in tutto o in parte nel versamento degli importi dovuti;
- c) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, o dal rapporto mutualistico;
- d) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale e in caso di assegnazione in godimento dell'alloggio non lo occupi o lo ceda in uso ad altri;
- e) in caso di prolungata irreperibilità del Socio con il quale non intercorrono scambi mutualistici, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare l'esclusione del Socio al quale non è stato possibile recapitare per almeno tre volte la corrispondenza o quando, benché regolarmente convocato, non si presenti, senza giustificato motivo, a chiarire la propria posizione;

f) nei casi di cui all'art. 2286 cod. civ.

13.2 La relativa delibera va comunicata con raccomandata a/r o a mano al Socio che, nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in Tribunale.

13.3 L'esclusione produce effetto dal momento dell'assunzione del relativo provvedimento.

13.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 14) — Morte del Socio.

14.1 Ove chiamati all'eredità, al Socio deceduto si possono sostituire nella qualità di Socio, conservandone l'anzianità di adesione alla Cooperativa, gli eredi, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'adesione.

14.2 Nel caso di pluralità dei suindicati eredi, i medesimi devono indicare, con atto autenticato da notaio, quello che tra di essi, dotato dei requisiti richiesti, subentrerà nel rapporto sociale, con rinuncia da parte degli altri.

In assenza di sostituzione nel rapporto sociale, gli eredi, con le modalità sopra indicate, hanno in ogni caso diritto alla liquidazione della quota.

14.3 La sostituzione del Socio deceduto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione di diritto dalla Cooperativa o sia stato avviato il procedimento di esclusione; qualora esistano debiti scaduti del Socio defunto nei confronti della Cooperativa, la sostituzione è subordinata alla preventiva estinzione egli stessi, per capitale, interessi ed eventuali spese. Sulla richiesta di sostituzione decidono gli Amministratori ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.

14.4 Le modalità di successione al Socio deceduto assegnatario sono disciplinate da apposito regolamento di assegnazione alloggi.

14.5 Il certificato di morte del Socio deceduto, la documentazione dalla quale risulti la esistenza delle persone che possono sostituirlo ai sensi dei commi precedenti, che deve rispettare le

modalità richieste per l'ammissione a Socio devono essere inviati alla Cooperativa, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta con ritiro della relativa ricevuta, entro sei mesi dalla data del decesso. Trascorso inutilmente tale termine, la quota del Socio deceduto è liquidata ai sensi del presente Statuto ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti fra il Socio deceduto e la Cooperativa sono risolti.

Articolo 15) – Liquidazione della partecipazione sociale.

- 15.1 Il Socio receduto, o escluso, ovvero gli eredi o i legatari del Socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota sociale ai sensi di legge, ad esclusione delle somme versate a titolo di sovrapprezzo.
- 15.2 Il relativo pagamento sarà effettuato dalla Cooperativa entro sei mesi dall'approvazione del bilancio, salvo quanto previsto al successivo comma 4.
- 15.3 Sulle somme liquidate, la Cooperativa ha diritto di rivalersi per i crediti scaduti nei confronti del Socio receduto, escluso o deceduto e relativi interessi e spese.
- 15.4 Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale. Ed il relativo valore è devoluto a riserva legale.

TITOLO IV

QUOTE DEI SOCI – STRUMENTI FINANZIARI - PRESTITI

Articolo 16) – La partecipazione sociale.

- 16.1 Le partecipazioni sociali dei Soci operatori sono rappresentate da quote, delle quali la Cooperativa rilascia ai Soci apposita ricevuta attestante il valore delle stesse.
- 16.2 Il valore della partecipazione di ciascun Socio operatore non può essere inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo previsto dal Codice Civile.
- 16.3 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi o a Soci.

Articolo 17) — Strumenti finanziari.

- 17.1 E' consentito alla Cooperativa emettere strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, destinati ai Soci operatori o a terzi, anche con durata limitata.
- 17.2 L'emissione degli strumenti finanziari deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria la quale delega il Consiglio di Amministrazione ad emanare un Regolamento apposito di emissione, e stabilisce nel rispetto dei limiti di legge:
- a) l'importo complessivo dell'emissione;
 - b) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti ai titoli, nonché per i titoli partecipativi l'esercizio di diritti amministrativi;
 - c) l'eventuale diritto d'opzione dei Soci operatori;
 - d) l'eventuale fissazione di un sovrapprezzo per gli strumenti finanziari destinati a Soci non operatori.
- 17.3 Qualora vengano emessi strumenti finanziari non partecipativi con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:
- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
 - le modalità di circolazione;
 - i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
 - il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

Articolo 18) — Modalità di voto degli strumenti finanziari.

- 18.1 I voti complessivamente attribuiti ai Soci finanziatori portatori di strumenti finanziari partecipativi non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora per qualunque motivo, si superi tale limite, si

opererà una riduzione proporzionale dei voti esprimibili da ogni Socio finanziatore il cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore all'unità.

- 18.2 Ai medesimi Soci, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un Amministratore e un Sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli Soci finanziatori mediante votazione separata. La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai Soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di Amministratori o Sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'Organo amministrativo.
- 18.3 La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 19) — Prestiti sociali.

- 19.1 I prestiti effettuati alla Cooperativa rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale e costituiscono pertanto un impegno a cui i Soci sono tenuti nella misura compatibile con le loro disponibilità.
- 19.2 I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Cooperativa e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito.
- 19.3 Gli interessi corrisposti sui prestiti dei Soci e l'importo complessivo dei prestiti effettuati a ciascun Socio non possono superare i limiti massimi previsti dalla normativa vigente.
- 19.4 La raccolta del risparmio è consentita nei confronti dei Soci regolarmente iscritti nei termini di legge con modalità e limiti derivanti dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

La raccolta del risparmio non può prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o collegati all'emissione o gestione di mezzi di pagamento conformemente alle disposizioni normative vigenti.

- 19.5 I prestiti sono utilizzati dalla Cooperativa unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale.
- 19.6 Le modalità di raccolta e restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dal Consiglio di Amministrazione, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento sono demandate ad essi dal Regolamento deliberato dall'Assemblea; le modifiche al Regolamento sono comunicate ai Soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Cooperativa; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.
- 19.7 I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal contratto che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione e di fruizione.
- 19.8 Non costituiscono altresì raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai Soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Cooperativa. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Cooperativa ed il Socio.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO - RISTORNI

Articolo 20) — Patrimonio sociale.

- 20.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
- a) dal capitale sociale variabile;
 - b) dalla riserva legale;
 - c) dalle riserve indivisibili previste dalla legge o dal presente Statuto e/o deliberate dall'Assemblea;
 - d) dall'eventuale riserva da sovrapprezzo azioni;
 - e) dagli altri fondi e riserve eventualmente previsti dalla legge.
- 20.2 Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i Soci durante la vita della Cooperativa, né nell'atto del suo scioglimento.

Articolo 21) – Ristorni.

- 21.1 Per le attività mutualistiche i cui Regolamenti prevedano l'eventuale distribuzione dei ristorni ai Soci che vi abbiano partecipato, l'Assemblea ne determina la misura, su proposta del Consiglio di Amministrazione, applicando i criteri previsti dai relativi Regolamenti e proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici risultanti dai dati inerenti l'attività svolta con i Soci riportati nel bilancio. L'Assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun Socio esclusivamente mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, anche in deroga al valore massimo di cui agli articoli 8.1 lettera b) e 16.2 del presente Statuto.

Articolo 22) – Capitale sociale.

- 22.1 Il capitale sociale della Cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 25,00.
- L'ammissione di nuovi Soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

22.2 Oltre al denaro, i Soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

22.3 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal Codice Civile.

Articolo 23) — Esercizi sociali — Bilancio di esercizio.

23.1 Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e/o all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 24) — Destinazione degli utili di esercizio.

24.1 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla collocazione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota, non inferiore al minimo stabilito dalla legge, alla riserva legale;
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un'eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti fissati dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) quanto residua alle riserve disponibili e indivisibili.

TITOLO V

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 25) — Organi della Società.

25.1 Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente della Cooperativa;
- d) gli Organi di Controllo;
- e) le Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Cooperativa.

Articolo 26) — Assemblea.

26.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 27) — Competenze dell'Assemblea ordinaria.

27.1 L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca gli Amministratori; nomina gli Organi di Controllo;
- c) determina l'emolumento complessivo per il Consiglio di Amministrazione e per gli Organi di Controllo;
- d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati;
- e) delibera sull'emissione di strumenti finanziari;
- f) delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto, o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione, determinando i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica nei confronti degli stessi Soci, o per le materie per le quali sia richiesto l'esame da parte del Collegio Sindacale, se nominato;

- g) potrà inoltre deliberare all'atto della nomina, un accantonamento annuo a garanzia di uno o più Amministratori, da corrispondere a fine mandato a titolo di Trattamento di Fine Mandato (TFM).

Articolo 28) — Competenze dell'Assemblea straordinaria.

28.1 L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello Statuto;
- b) sulle fusioni e scissioni, salvo il caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possieda almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione ai sensi del Codice Civile.
- c) sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- d) sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori, e sui relativi poteri;
- e) sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge.

Articolo 29) – Convocazione dell'Assemblea.

29.1 L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo in sede ordinaria o straordinaria, nei casi e con le modalità di legge, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione viene altresì fissato il giorno e l'ora per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima né essere successivo di oltre trenta giorni, anche in caso di convocazione con specifico avviso. Nella seconda convocazione l'elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto a quello previsto per la prima.

29.2 L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è pubblicato su uno dei seguenti quotidiani: "La Repubblica", "Il Corriere della Sera", "Il Sole 24 Ore", "Italia Oggi" ed è affisso nella sede della Cooperativa, o in alternativa è inviato individualmente ai

Soci ed è esposto in ogni ingresso degli edifici di proprietà della stessa, nel medesimo termine di quindici giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, e in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite al presente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta o telematica finalizzata a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee dei Soci.

- 29.3 L'assemblea è convocata nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.
- 29.4 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'esame del bilancio di esercizio e per l'adozione delle conseguenti deliberazioni.
- 29.5 L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta, con la indicazione delle materie da trattare ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto di una relazione da essi predisposta.

Articolo 30) – Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea.

- 30.1 Hanno diritto di voto nell'Assemblea i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i Soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di voto.
- 30.2 Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota versata.
- 30.3 In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, diretta o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto.
- 30.4 In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

- 30.5 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. Sono fatti salvi i quorum deliberativi e costitutivi inderogabili fissati dalla legge e dal presente Statuto.
- 30.6 Non è ammesso il voto segreto.
- 30.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa o da un Vicepresidente o, in caso di loro rinuncia o assenza, da un Socio nominato dai Soci presenti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorra, due o più scrutatori. Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto da notaio.
- 30.8 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che deve indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, per ciascuna votazione, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti e contrari. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Articolo 31) – Intervento e voto.

- 31.1 I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio, esclusi gli Amministratori, i componenti dell'Organo di controllo ed i dipendenti sia della Cooperativa che di società da questa controllate.
- 31.2 La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima; il rappresentante può farsi sostituire solo da altro Socio che sia espressamente indicato nella delega. I documenti relativi devono essere conservati dalla Cooperativa.
- 31.3 Ciascun Socio non può portare più di due deleghe.

Articolo 32) – Assemblee separate.

- 32.1 Le Assemblee separate sono previste quando i Soci superino il numero di tremila e la Cooperativa svolga la propria attività in più Province ovvero quando i Soci superino il numero di cinquecento e la Cooperativa realizzi più gestioni mutualistiche.
- 32.2 E' facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire le Assemblee separate ove le ritenesse utili.
- 32.3 Le Assemblee separate sono composte, ciascuna, da un numero di Soci non inferiore a cinquanta e per ciascuna è indicata la sede di convocazione.
- 32.4 Nel caso in cui siano adottate le Assemblee separate, l'Assemblea ordinaria dei Soci è sostituita dalla Assemblea generale dei Soci delegati dalle Assemblee separate.
- 32.5 La convocazione delle Assemblee separate da parte degli Amministratori deve precedere di almeno cinque giorni quella dell'Assemblea generale; l'avviso di convocazione è unico sia per le Assemblee separate che per quella generale.
- 32.6 Le Assemblee separate sono disciplinate da apposito regolamento approvato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea ordinaria.
- 32.7 I verbali delle Assemblee separate sono riportati sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee quali allegati al verbale dell'Assemblea generale.

Articolo 33) – Competenze e modalità di funzionamento delle Assemblee speciali.

- 33.1 Se l'Assemblea ordinaria ha deliberato l'emissione di strumenti finanziari non partecipativi, i relativi possessori costituiscono apposita Assemblea speciale.
- 33.2 Le modalità di funzionamento delle Assemblee speciali sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria.

Articolo 34) – Organo amministrativo.

- 34.1 La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a ventuno. All'atto della nomina l'Assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

34.2 Gli Amministratori devono essere scelti tra i Soci cooperatori iscritti da almeno novanta giorni, in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato attivato un procedimento di esclusione e non sia stata pronunciata interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, né la dichiarazione di insolvenza ovvero tra le persone, con i medesimi requisiti, indicate dai Soci cooperatori persone giuridiche.

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un Amministratore.

34.3 Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Il loro mandato scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dalla carica ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

34.4 Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea, qualsiasi sia la fonte della loro nomina, anche senza giusta causa; in quest'ultimo caso però essi hanno diritto al risarcimento del danno.

34.5 Il Consiglio di Amministrazione ripartisce tra i suoi membri l'emolumento stabilito dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro elezione e delibera inoltre il compenso ai consiglieri investiti di specifici incarichi.

34.6 Sono fatte salve le ipotesi di incompatibilità e decadenza previste dalla legge; nel caso in cui un consigliere già in carica venisse a trovarsi successivamente alla nomina in una di esse, decade immediatamente dal suo ufficio.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono assumere la qualità di Soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente con quella della Cooperativa, per conto proprio o di terzi, salvo espressa autorizzazione

dell'Assemblea. L'Amministratore che non osservi anche uno solo dei suddetti divieti decade di diritto dalla carica e risponde dei danni.

34.7 Oltre che per i motivi di cui al precedente comma, decade di diritto dalla carica l'Amministratore che:

- a) perda i requisiti per essere Socio, incorra in una delle cause che comportano l'esclusione dalla Cooperativa o sia inabilitato o interdetto o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia dichiarato fallito;
- b) non provveda al versamento di quanto dovuto alla Cooperativa entro il termine che gli è stato indicato;
- c) non sia presente, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive o a sei riunioni anche non consecutive del Consiglio di Amministrazione, nel corso del mandato o a più di tre adunanze dell'Assemblea.

34.8 Il verificarsi di una causa di decadenza è accertato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ne dà immediata comunicazione al consigliere cessato. La sostituzione del consigliere cessato avviene a norma di legge.

Articolo 35) — Poteri del Consiglio di Amministrazione.

35.1 Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa ad eccezione di quelli di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci.

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- b) le fusioni e le scissioni di società nei casi previsti dal Codice Civile;
- c) l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, ad eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni;

- d) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative inderogabili che non comportino valutazioni discrezionali;

salvo il caso in cui il Consiglio ravvisi l'opportunità che le summenzionate deliberazioni vengano comunque assunte dall'Assemblea straordinaria dei Soci.

35.2 Al Consiglio di Amministrazione competono, a maggior precisazione dei poteri di cui al comma precedente, ed a puro titolo esplicativo e non tassativo, i seguenti poteri:

- a) assumere mutui e finanziamenti da istituti di credito, assumere finanziamenti e fondi, prestare avalli, fidejussioni e costituzione di depositi cauzionali o garanzie anche reali a favore di terzi;
- b) concedere e cancellare ipoteche;
- c) acquistare o cedere aziende, rami d'azienda e/o partecipazioni;
- d) deliberare conferimenti di beni e/o rami aziendali;
- e) alienare, acquistare, assegnare in proprietà e permutare immobili in genere.

35.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori e procuratori e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della Cooperativa ed eventualmente a terzi, con espresso divieto di delegare:

- a) le materie previste dal quarto comma dell'articolo 2381 del codice civile;
- b) i poteri in materia di ammissione dei Soci, recesso ed esclusione dei Soci;
- c) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci;
- d) la redazione del bilancio d'esercizio.

Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Articolo 36) — Cessazione dalla carica e delibere del Consiglio di Amministrazione.

- 36.1 Per la cessazione dall'ufficio e la sostituzione troveranno applicazione le norme del Codice Civile.
- 36.2 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. È possibile partecipare alla riunione a mezzo di teleconferenza, ove sia garantita la contestualità di discussione e deliberazione.
- 36.3 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. È vietato il voto segreto e per rappresentanza. I Consiglieri che abbiano dichiarato il proprio interesse in un'operazione oggetto di deliberazione non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza di cui sopra; sono invece computati i Consiglieri che si siano volontariamente astenuti.
- 36.4 Il Consiglio d'Amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della Cooperativa, a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli Amministratori, ed ai Sindaci ove nominati, almeno 5 giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno.
- 36.5 Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione quando vi partecipino tutti gli Amministratori, ed i Sindaci effettivi, se eletti, ne siano stati informati.
- 36.6 Lo svolgimento della riunione deve essere verbalizzato da un segretario, anche non Amministratore, nominato di volta in volta dal Presidente, salvo che nei casi in cui la legge esiga la verbalizzazione notarile; il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, e dovrà essere trascritto nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 37) – Presidente del Consiglio di Amministrazione e poteri di rappresentanza.

37.1 Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta nomina fra i propri componenti il Presidente e uno o più Vice-Presidenti, che sostituiscono il Presidente in caso di sua impossibilità ad esercitare le proprie competenze.

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al Presidente al quale compete anche la promozione e l'indirizzo dell'attività della Cooperativa per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale.

TITOLO VII

CONTROLLI

Articolo 38) — Organi di Controllo.

38.1 Nei casi in cui la legge lo impone ovvero qualora lo decida l'Assemblea ordinaria dei Soci, la Cooperativa nomina un Organo di Controllo e/o un Revisore.

38.2 L'Organo di Controllo, composto da tre sindaci effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti, è nominato dall'Assemblea; il Revisore può essere una persona fisica o una Società di Revisione.

38.3 La Cooperativa può altresì decidere di affidare il controllo sulla gestione all'Organo di Controllo e la revisione legale dei conti al Revisore.

38.4 Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'Organo di Controllo e del Revisore sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite in tema di società cooperative che adottano le disposizioni sulle società per azioni.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Articolo 39) — Scioglimento e liquidazione della Cooperativa.

39.1 Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di legge, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Articolo 40) — Liberalità, lasciti e donazioni.

40.1 La Cooperativa può accettare lasciti, donazioni, liberalità e contributi che saranno destinati secondo le volontà espresse dal benefattore o evidenziate nel lascito testamentario; in mancanza di queste, il Consiglio di Amministrazione costituirà un apposito fondo di riserva indivisibile.

40.2 I fondi costituiti con lasciti, donazioni, liberalità e contributi ed i relativi interessi saranno destinati a finanziare opere sociali, una speciale assistenza ai Soci, opere di istruzione e di educazione e in nessun caso potranno passare a profitto dei Soci.

Articolo 41) — Requisiti mutualistici.

41.1 Sono inderogabili e devono essere di fatto osservate le clausole mutualistiche previste dal codice civile, dalle leggi speciali e dal presente Statuto.

Articolo 42) — Devoluzione del patrimonio sociale.

42.1 Quanto alla devoluzione del patrimonio sociale si applicano le disposizioni di legge previste per le cooperative a mutualità prevalente e quelle del presente Statuto.

Articolo 43) — Disposizioni integrative.

43.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.